

ragione vogliamo che non ci sia abbassamento di mercede ora e si saldino la differenza col pareggio. Non si danneggia in nessuna maniera le buone condizioni del passato; ma se ammettonsi miglioramenti, questi si hanno a misurare col confronto dei nuovi assegni.

La legge attuale continua anche qui la legislazione dei 25 o 26 anni che sono trascorsi. Coloro i quali avevano condizioni più favorevoli che non sieno le attuali, le mantengono.

Io pregherei perciò la Commissione, che già mi si mostra concorde, se mai la sua nuova redazione non esplicasse il concetto comune, di volerle chiarire, e prego l'onorevole Arnaboldi di appagarsi di quello che questa legge promette e manterrà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle.

Caperle. Sono ben lieto che nella massima sieno d'accordo tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Però non posso ammettere che a rendere sicura la posizione dei maestri basti il primo capoverso dell'articolo 2. Il quale così com'è formulato non mi pare proprio possa raggiungere il fine che fortunatamente è comune a tutti noi.

Difatti l'articolo 2 dice nella seconda parte del primo capoverso:

“ I maestri i quali, per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio conterranno gli anni utili per l'aumento sessennale dalla promulgazione di essa legge. »

Nell'applicazione per misurare la portata del primo periodo del primo capoverso è certo che serve il secondo periodo, e siccome nel secondo si parla dei maestri che ottengono miglioramenti di stipendio per questa legge, è naturale che ad essi soltanto debba riferirsi anche il concetto racchiuso nel primo periodo. Sicchè io crederei molto conveniente che anche la Commissione accettasse il capoverso da me formulato, posto che l'onorevole ministro in massima non ha ritrosia di accettarlo.

c Il concetto mio è che ai maestri, che siano nominati con uno stipendio iniziale superiore al minimo, venga semplicemente pagata la differenza in conformità di quello che ricevono i maestri nominati col minimo e che godono i quattro aumenti sessennali. Ma se, come crede la Commissione, anche ai maestri della seconda categoria, a mio avviso non contemplati dall'articolo 2, si applica l'aumento sessennale, è chiaro che complessivamente, tra minimo e quattro sessenni essi

andrebbero a raggiungere, a carico dei bilanci comunali, uno stipendio maggiore di quello che la legge ha voluto. Prendiamo ad esempio lo stipendio di 1400 lire, invece di quello di 1720 che spetta al maestro di grado superiore di prima classe. Quattro aumenti sessennali sopra 1400 lire, rappresentano quattro volte 140 lire, cioè 560 lire, che danno in complesso 1960. Mentre il minimo stipendio voluto dalla legge, tra quello che realmente è chiamato minimo, e gli aumenti sessennali, come ho dimostrato prima, è di lire 1848.

Credo dunque che sia da accettarsi il capoverso da me redatto, il quale pone precipuamente sulla stessa linea, e attribuisce uguali diritti di fronte all'amministrazione comunale, tanto ai maestri nominati con uno stipendio iniziale, quale è portato dalla tabella, come ai maestri nominati con uno stipendio iniziale superiore a quello portato dalla tabella medesima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. Premetto, che sono favorevole alla legge, che pur io dirò tardiva.

Mi propongo però di fare due brevi raccomandazioni ora che discutiamo, pregando la Commissione ed il ministro di accoglierle con benevolenza.

La prima osservazione, che la Commissione già conosce, per avergliela io ieri comunicata, tende a colmare una lacuna; essa consiste precisamente nel prevedere il caso in cui il maestro abbia uno stipendio maggiore di quelli fissati nella presente tabella, e dal comune siasi anche provveduto agli aumenti sessennali.

In questo caso, certamente da questa legge il maestro non ha alcun beneficio, e dopo un anno il comune sarebbe costretto a dare un altro sessennio.

È quindi, a mio parere, una prescrizione abbastanza ingiusta verso il comune. Imperocchè, come tutti i miei colleghi sanno, questa legge è venuta, si può dire, un po' in ritardo, dopo cioè che molti comuni in Italia hanno provveduto e meglio di questa legge.

Quasi tutti i grandi comuni in Italia, e molti altri grossi comuni, avendo compreso prima dello Stato la importanza della istruzione elementare, hanno concesso uno stipendio maggiore di quello che è portato nella tabella annessa a questo progetto, ed hanno provveduto ancora all'aumento sessennale di cui quest'articolo si occupa. Onde a me parrebbe, che la legge non dovrebbe intervenire a turbare uno stato di cose migliore di quello che il legislatore si propone; concesso che